

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 3. 3. 75 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 2 dell'O.d.G.
 N. 13 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo".

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno tre del mese di marzo
 alle ore 10,30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo		sì
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		sì	31) Papapietro sig. Giovanni		"
7) Borgia dr. Carlo		"	32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio <i>ca. avv. Nicola</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Gresi sig. Michele <i>Combarone prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola		"
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppa	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano		"
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio		sì	47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro		"	48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo".
Dà la parola al relatore per la seconda commissione consiliare permanente, avv. Aurelio Andretta.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire 600.000.000 per la concessione di contributi, nella misura massima di lire 70 mila ad ettaro, sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva dei terreni destinati a colture da rinnovo.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P. C. I.

Art. 2

Hanno diritto a tali contributi le aziende agricole situate nel territorio della Regione.

L'incentivazione è limitata ad un massimo di 15 ettari per azienda, investita a tali colture.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P. C. I.

Art. 3

La domanda di contributo, redatta su appositi modelli predisposti dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, dovrà essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio e pervenire en-

tro 60 giorni dalle operazioni effettuate.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 4

Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale fra tutti gli aventi diritto.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 5

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato "Contributi sulle spese di miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva di terreni destinati a colture da rinnovo" che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari provenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 6

I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1974.

Le relative domande dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva del terreno investito a coltura da rinnovo.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli; a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo P.C.I., espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo", nel testo che segue, composto di n. 7 articoli:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire 600.000.000 per la concessione di contributi, nella misura massima di lire 70 mila ad ettaro, sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva dei terreni destinati a colture da rinnovo.

Art. 2

Hanno diritto a tali contributi le aziende agricole situate nel territorio della Regione.

L'incentivazione è limitata ad un massimo di 15 ettari per azienda, investita a tali colture.

Art. 3

La domanda di contributo, redatta su appositi modelli predisposti dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronat di assistenza, dovrà essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio e pervenire entro 60 giorni dalle operazioni effettuate.

Art. 4

Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale fra tutti gli aventi diritto.

Art. 5

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato "Contributi sulle spese di miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva di terreni destinati a colture da rinnovo" che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari provenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Art. 6

I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 74.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Le relative domande dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva del terreno investito a coltura da rinnovo.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro'

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ventura